



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: **DGMCCVNT_Div06**
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0530954 - 04/12/2017 - USCITA**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC

e, per conoscenza,

LETTERA-CIRCOLARE

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

A INFOCAMERE SCPA
protocollo@pec.infocamere.it

OGGETTO: Decreto ministeriale 10 ottobre 2017, recante modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di “Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative”.

Si segnala che nella G.U. n. 256 (s.g.) del 2/11/2017 è stato pubblicato il decreto, a firma del Ministro dello sviluppo economico, richiamato in oggetto (**all. 1**).

Le modifiche, dallo stesso recate, al DM 6/03/2013, si sono rese necessarie a seguito delle novità normative che hanno interessato, nell’ambito della riforma del terzo settore (avviata dalla legge 106/2016), le stesse società di mutuo soccorso (SMS) e le imprese sociali (nella cui apposita sezione le SMS sono iscritte ai sensi dell’art. 23, comma 1, del DL 179/2012).

Il DLGS 117/2017 (recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”), in particolare, dedica alle SMS il proprio capo VI (artt. 42-44); merita attenzione, altresì, il suo art. 46.

All’ art. 44 (comma 2) cit. è previsto che: *“In deroga all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi”.*

M



Il DM 6/03/2013 è stato coordinato con tale intervenuta disposizione mediante la modifica prevista all'art. 1, comma 1, lett. "c", del DM richiamato in oggetto.

L'art. 46 cit. prevede, d'altra parte, che nel Registro nazionale del Terzo settore (in via di attivazione) le SMS si iscrivano in una apposita sezione. Ciò comporta che le SMS, normalmente (ove non rientrino, cioè, nel suddetto art. 44, c. 2), saranno iscritte sia nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, sia nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative, sia nella apposita sezione del Registro nazionale del Terzo settore. Ciò appare indicativo di una natura quanto meno "trasversale" dell'istituto, o, piuttosto, di una sua perdurante difficoltà di inquadramento connessa alla vetustà della normativa sottostante (legge 3181/1886, cui fa rinvio lo stesso art. 43 del citato Codice).

L'art. 19 del DLGS 112/2017 (recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106") ha provveduto, inoltre, ad abrogare il DLGS 155/2006 (recante "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118"), specificando che <<tutti i riferimenti a quest'ultimo decreto si intendono riferiti al presente decreto legislativo>>.


Si è ritenuto opportuno, a tale proposito, per esigenze di chiarezza, sostituire i richiami, presenti, nel predetto DM 6/03/2013, all'abrogato DLGS 155/06, con altri al nuovo DLGS 112/2017.

In tal senso sono state introdotte, al ridetto DM 6/03/2013, le modifiche indicate all'art. 1, comma 1, lettere "a" e "d", del DM in oggetto.

Al fine di semplificare, infine, la procedura di iscrizione, nel registro delle imprese, delle variazioni nella composizione dell'organo amministrativo delle SMS, si è ritenuto opportuno sostituire, all'art. 2, comma 2, lett. "b", del DM 6/03/2013, l'obbligo di iscrizione della delibera di nomina, con l'obbligo di iscrivere, più semplicemente, la notizia di tale nomina (in analogia con quanto già previsto per le società di capitali e per le società cooperative), consentendo così di evitare il ricorso all'intervento notarile.

In analogia con quanto già previsto per le società di capitali, le cooperative ed i consorzi con attività esterna (v. pagine 80 e 81 della circolare n. 3689/C del 6 maggio 2016), si ritiene che le iscrizioni in parola dovranno comunque, a fini istruttori, essere accompagnate da una copia semplice (PDF/A non autenticato) della delibera di nomina.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



ALL. 1

DECRETO 10 ottobre 2017.

Modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di «Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2188 del codice civile;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;

Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto emanato da questo Ministero in data 6 marzo 2013, in attuazione della disposizione richiamata al visto precedente, recante indicazioni per l'iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto l'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo cui in deroga all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, che ha provveduto ad abrogare, all'art. 19, il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

Ritenuto opportuno introdurre modifiche al citato decreto ministeriale 6 marzo 2013, al fine di sostituire i richiami, ivi contenuti, all'abrogato decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con quelli al sopravvenuto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;

Ritenuto opportuno, altresì, introdurre una disposizione di raccordo del citato decreto ministeriale 6 marzo 2013 con quanto previsto dal richiamato art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Ritenuto opportuno, infine, introdurre modifiche al ripetuto decreto ministeriale 6 marzo 2013, al fine di semplificare la procedura ivi prevista all'art. 2, comma 2, lettera b), per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'organo amministrativo, in analogia con quanto previsto per le società di capitali e le società cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013

1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, le parole «di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;

b) all'art. 2, comma 2, lettera b), le parole «la delibera di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»;

c) all'art. 2 è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma: «5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società di mutuo soccorso per cui ricorrono le condizioni indicate nell'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

d) all'art. 3, comma 1, le parole «secondo le modalità indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.

Roma, 10 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07412

